

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3248

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANTERO, BUSTO, GAGNARLI, BARONI, DI VITA,  
GRILLO, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, L'ABBATE,  
GALLINELLA, PARENTELA, MASSIMILIANO BERNINI,  
BENEDETTI, DAGA**

Norme in materia di contrasto dello spreco alimentare  
e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile

*Presentata il 22 luglio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro rapporto con il cibo è radicalmente cambiato in questi ultimi anni, Ippocrate disse « il tuo alimento sia il tuo medicamento »; il cibo invece è diventato causa di obesità, di malattie, di aumento dei costi per il Servizio sanitario nazionale e primaria fonte di inquinamento. Questo perché l'industria alimentare, allo scopo di aumentare il proprio profitto, ci spinge con una pubblicità martellante a consumare sempre più cibo di sempre peggior qualità. Le campagne pubblicitarie, studiate per far leva soprattutto sulle fasce influenzabili della popolazione, bambini e adolescenti, che è dimostrato sono in grado di influenzare fortemente gli acquisti della famiglia,

creano veri e propri bisogni indotti, portandoci ad acquistare e a consumare molto più cibo di quanto realmente necessitiamo. Lo spreco alimentare non è quindi solo dovuto al cibo che resta nei campi perché non risponde ai canoni di vendita o per mantenere i prezzi di vendita artatamente elevati, non solo ai prodotti invenduti che raggiungono la data di scadenza sugli scaffali dei supermercati, ma anche a quello che siamo indotti a comprare in eccesso e che buttiamo senza che passi sulle nostre tavole o mangiamo in maniera eccessiva rispetto al nostro fabbisogno con grave rischio per la nostra salute. Lo spreco alimentare va contrastato con ogni mezzo ed è indispensabile

che il Parlamento intervenga con una normativa che affronti la questione dello spreco alimentare in materia strutturale e non episodica. Questo non solo perché in un momento di crisi economica si constata un aumento delle persone e delle famiglie che vivono in povertà acclarata e in povertà relativa, ma anche perché contrastare lo spreco alimentare significa educare a un differente rapporto con il cibo improntato a una dieta equilibrata e a un'adeguata informazione sul consumo critico e di qualità a partire dal momento della formazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Significa, altresì, una migliore qualità del cibo, ad esempio biologico, prodotto a chilometro zero, sostenendo le produzioni tipiche italiane. Ma anche se attuassimo un corretto rapporto con il cibo attraverso diete equilibrate lo spreco sarebbe inammissibile e deve essere riutilizzato e non soltanto diventare fonte di aumento della produzione di rifiuti.

I dati sullo spreco alimentare nel mondo, in Europa e, infine, in Italia sono sconcertanti. Nel mondo, secondo dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) un terzo della produzione mondiale di cibo destinato al consumo umano si perde o si spreca nel percorso della filiera alimentare. Nel mondo più precisamente si sprecano oltre 500 milioni di tonnellate di cibo nella produzione agricola, ben 355 milioni di tonnellate di cibo dopo la raccolta, 180 milioni di tonnellate di cibo durante la lavorazione a livello industriale, 200 milioni di tonnellate di cibo nel percorso distributivo e addirittura 345 milioni di tonnellate di cibo nell'ambito del consumo domestico o nella ristorazione. È significativo che il 56 per cento dello spreco avvenga nei Paesi sviluppati e addirittura il 44 per cento nei Paesi in via di sviluppo. Per rendere l'idea di quanto lo spreco alimentare a livello mondiale sia insostenibile in particolare a livello ambientale, ci si può riferire ai seguenti valori: l'acqua per produrre il cibo che va sprecato ogni anno è pari a 250.000 miliardi di litri, rammentando che l'acqua non è un bene inesauribile e senza tenere conto di altri

sprechi quali, ad esempio, la dispersione di acqua. È invece pari a oltre un miliardo di ettari il suolo agricolo che serve per produrre il cibo che va sprecato. Lo spreco di cibo ogni anno produce l'emissione nell'atmosfera di oltre 3 miliardi di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), quanto uno Stato come la Cina. Infine, il valore economico del cibo sprecato è stato valutato in 1.000 miliardi di dollari all'anno.

In relazione all'Europa i dati sono significativi: secondo la *European Commission's Directorate General for Health and Consumers*, infatti, si calcola che lo spreco di cibo in Europa è pari a 100 milioni di tonnellate (dato del 2014), che nel 2020, in assenza di adeguate misure, potrebbero diventare 120 milioni di tonnellate. Lo spreco alimentare in Europa nelle filiere interessate è così ripartito: il 39 per cento nella trasformazione industriale, il 14 per cento nella ristorazione, il 5 per cento nella distribuzione, circa il 42 per cento del consumo sia domestico che da ristorazione, mense eccetera. In Europa lo spreco alimentare produce 170 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno, che rappresentano il 3 per cento del totale delle emissioni. Si tenga conto che in Europa circa 80 milioni di cittadini vivono al di sotto della soglia di povertà e che ben 16 milioni di cittadini dipendono dal sostegno alimentare fornito da organizzazioni caritatevoli e di volontariato.

Per concludere la panoramica, in Italia il valore del cibo sprecato valutato dall'Osservatorio *Waste Watcher* nel 2014 è di oltre 8 miliardi di euro l'anno, ma da più parti si considera tale dato sottostimato anche di molto. L'università di Bologna ha stimato che il quantitativo di prodotti in agricoltura non raccolti sia di circa 1,5 milioni di tonnellate (il 3 per cento della intera produzione agricola nazionale); lo spreco alimentare nella filiera della trasformazione industriale è di circa 2 milioni di tonnellate, mentre lo spreco nella distribuzione commerciale è di oltre 300.000 tonnellate.

In Italia, dove il 15 per cento del consumo totale di energia è da ascrivere all'intera filiera agroalimentare, secondo il

« Libro verde degli sprechi alimentari in Italia » si stima che il 3 per cento dei consumi finali sia da attribuire allo spreco alimentare dal campo alla tavola. Nel nostro Paese lo spreco alimentare nel percorso dal campo alla tavola è pari a oltre 3,5 milioni di tonnellate e questo comporta l'emissione di 3,4 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti (5 milioni di tonnellate se si considerano le emissioni in relazione allo smaltimento dai rifiuti di cibo).

Secondo l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il numero di persone indigenti assistite con la distribuzione di alimenti dalle sette organizzazioni caritatevoli iscritte all'albo presso l'Agenzia nel 2010 era pari a 1.304.871, mentre nei primi

mesi del 2014 il numero di persone indigenti oggetto di distribuzione di prodotti alimentari è stato pari a circa 4.100.000. Quindi in una situazione di gravissima crisi economica appare intollerabile lo spreco alimentare e la questione va affrontata in maniera adeguata e in tempi brevi.

Con la presente proposta di legge intendiamo affrontare in maniera strutturale la questione dello spreco alimentare anche in relazione a un'adeguata formazione e informazione relativa all'educazione alimentare, riducendo la produzione di rifiuti e al contempo prevedendo il riutilizzo di cibo ancora edibile in favore delle persone indigenti, garantendo, comunque, la loro salute.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di contrastare lo spreco alimentare e di sviluppare il consumo critico e sostenibile che produca vantaggi economici e ambientali, lo Stato sostiene progetti e iniziative per la riduzione degli sprechi alimentari con le seguenti finalità:

a) sostenere le fasce di popolazione esposte al rischio di impoverimento o che corrispondono alla definizione di persone in povertà assoluta ovvero in stato di disagio economico sociale, di seguito denominate « persone indigenti », attraverso la distribuzione gratuita di beni alimentari in eccedenza;

b) ridurre lo spreco di beni alimentari invenduti e la produzione di rifiuti;

c) coinvolgere le associazioni del terzo settore e le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale nella distribuzione delle eccedenze alimentari alle persone indigenti;

d) promuovere campagne informative aventi come oggetto la sensibilizzazione e i percorsi educativi per il contrasto degli sprechi di beni alimentari e per una corretta alimentazione e un consumo critico.

2. I soggetti che possono promuovere i progetti e le iniziative di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali anche associati fra loro, in particolare i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) le organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri nazionale e regionale;

c) le associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi registri nazionale e regionale;

d) le scuole primarie e secondarie;

e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

f) i produttori e i distributori di beni alimentari, anche attraverso il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria;

g) le associazioni dei consumatori.

## ART. 2.

*(Definizione di eccedenze alimentari).*

1. Ai fini della presente legge sono definiti eccedenze alimentari;

a) i prodotti agro-alimentari in via di scadenza esclusi dalla commercializzazione;

b) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione ma non idonee alla commercializzazione per carenza ovvero per errori di confezionamento o di etichettatura in prossimità di scadenza ma commestibili;

c) i cibi non consumati negli esercizi di ristorazione autorizzati e nelle mense collettive;

d) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti nel campo;

e) tutti i prodotti non più vendibili perché scaduti ma ancora commestibili.

2. Ai fini di cui alla lettere a) e b) del comma 1, si considera alimento in via di scadenza o in prossimità di scadenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'alimento con una data di scadenza alla quale mancano 48 ore e, ai fini di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, i prodotti la cui data di scadenza è fissata nelle 24 ore a partire dalla produzione adeguatamente conservati e in condizioni igieni-

che e di commestibilità che non li rendono pericolosi per la salute umana.

ART. 3.

*(Predisposizione dei progetti e delle iniziative).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono definiti i contenuti e le modalità per la predisposizione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono approvare un apposito regolamento nel quale sono definiti i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione di un eventuale finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1.

ART. 4.

*(Requisiti igienico-sanitari dei beni alimentari).*

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisce i requisiti igienico-sanitari dei beni alimentari destinati alle finalità di cui alla presente legge, destinati alla cessione gratuita ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 5.

*(Fondo per il contrasto dello spreco alimentare e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile).*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il

Fondo per il contrasto dello spreco alimentare e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato al cofinanziamento:

a) di progetti degli enti locali per il recupero e il riutilizzo di beni alimentari da destinare alle persone indigenti al fine del contrasto dello spreco alimentare;

b) delle campagne informative sul consumo critico e sostenibile, consapevole e su un corretto regime alimentare, con particolare riferimento alle campagne di informazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado.

#### ART. 6.

*(Tavolo di coordinamento).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato « Tavolo », avente l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

2. Il Tavolo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina la gestione degli sprechi alimentari, al fine di destinarli alle persone indigenti;

b) formula proposte e pareri in relazione alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, nonché di beni e di servizi;

c) formula proposte per la definizione di provvedimenti finalizzati alla previsione di incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari da destinare alle persone indigenti.

3. Il Tavolo è composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere il Tavolo;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni caritatevoli;

f) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare;

g) un rappresentante designato dalla distribuzione organizzata;

h) un rappresentante della ristorazione organizzata;

i) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

l) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non dà diritto a indennità in favore dei rappresentanti dell'amministrazione centrale.

5. Le attività relative ai compiti di cui al comma 2 sono rese pubbliche nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri e dei soggetti componenti il Tavolo e sono oggetto di un'apposita relazione annuale inviata alle competenti Commissioni parlamentari.

6. L'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013, è abrogato.

## ART. 7.

*(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti).*

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni, in favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, esclusi i soggetti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.

## ART. 8.

*(Consumatori finali).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che effettuano, a scopo di beneficenza, distribuzione gratuita alle persone indigenti di prodotti alimentari sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei medesimi prodotti.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì effettuare la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti il cui termine minimo di conservazione sia superato da un periodo non superiore a quindici giorni, purché in perfetto stato di conservazione e garantiti come idonei all'alimentazione umana.

3. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

## ART. 9.

*(Pubblicità).*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore di programma destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata la dicitura « l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie ».

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di pubblicità o di promozione per la grande distribuzione che possa indurre all'acquisto di cibo in eccedenza, quali il secondo o il terzo prodotto dato in omaggio.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di monitoraggio dei divieti di cui al presente articolo e le relative sanzioni.

#### ART. 10.

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti le modalità e i criteri per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti alimentari biologici, a ridotto impatto ambientale e a chilometro zero, con particolare riferimento ai prodotti alimentari consumati presso le mense collettive nelle scuole di ogni ordine e grado e nei posti di lavoro.

#### ART. 11.

*(Abbandono di rifiuti alimentari ancora destinabili all'alimentazione umana).*

1. Al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: « rifiuti pericolosi, » sono inserite le seguenti: « ovvero rifiuti alimentari e di

cucina prodotti da ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, con superficie superiore a 400 metri quadrati, ancora destinabili all'alimentazione umana, ».

ART. 12.

*(Spreco alimentare e acquisti verdi).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati.

ART. 13.

*(Menù privi di alimenti di origine animale).*

1. Nei luoghi di ristorazione collettiva delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle amministrazioni centrali e locali deve essere garantita la disponibilità di *menù* privi di alimenti di origine animale.

2. Negli appalti per l'affidamento dei servizi di ristorazione per le pubbliche amministrazioni e per le scuole di ogni ordine e grado deve essere prevista la possibilità di scelta tra *menù* privi di alimenti di origine animale e *menù* con alimenti di origine animale.

## ART. 14.

*(Incentivi all'utilizzo dei prodotti agroalimentari e agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile nei luoghi di ristorazione pubblici).*

1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dalle province o dai comuni, costituisce titolo obbligatorio per l'aggiudicazione l'uso di prodotti agroalimentari e agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile conforme ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, e costituisce altresì titolo preferenziale per la medesima aggiudicazione l'uso di tali prodotti in quantità superiore a quella stabilita dai citati criteri minimi ambientali, prevedendo un aumento del punteggio in relazione alle maggiori quantità di prodotti utilizzati.

2. L'utilizzo dei prodotti agroalimentari e agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dal decreto di cui al comma 1 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

## ART. 15.

*(Misure per la promozione dell'educazione alimentare).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, promuove e sostiene, con appositi finanziamenti dispo-

nibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a diffondere un'educazione alimentare che privilegia un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale.

ART. 16.

*(Studi e ricerche sull'impatto dei regimi alimentari).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove studi e ricerche finalizzati a verificare i diversi effetti sull'agricoltura e sull'ambiente delle diete alimentari associate al consumo dei prodotti di origine animale rispetto alle diete alimentari che non prevedono tale consumo e predispone, di concerto con il Ministro della salute, programmi informativi rivolti ai cittadini sui benefici per la salute e per l'ambiente di una dieta alimentare senza prodotti di origine animale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0033690\*